

CONNETTERE GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE

Roberto Maulini

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

***Conferenza sul metano per i trasporti
Bologna 14 novembre 2018***

Agenda

- ❑ **Evoluzione del quadro regolatorio in materia di direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e di disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi:**
 - **Delibera 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas;**
 - **Documento per la consultazione 28 giugno 2018, 361/2018/R/gas.**

- ❑ **Prossimi passi**

Delibera 46/2015/R/gas (I)

Con la deliberazione 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi.




Con il documento per la consultazione 26 aprile 2012, 160/2012/R/gas, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per lo sviluppo delle direttive sulle connessioni alle reti del gas naturale, degli impianti di produzione del biometano.



Con il documento per la consultazione 16 ottobre 2014, 498/2014/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in merito alla definizione delle direttive biometano, ha esposto i propri orientamenti in materia di tariffe e criteri di allocazione relativi all'accesso all'immissione del biometano nelle reti del gas naturale ed ha indicato i propri orientamenti per la definizione delle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

Delibera 46/2015/R/gas (II)

Con la delibera 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013.



L'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas, è suddiviso in due parti:

Sezione I

Sezione II



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Delibera 46/2015/R/gas (III)

SEZIONE I: sono riportate le direttive per il biometano, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 28/11 volte a garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas naturale, a rendere certe e trasparenti le procedure di connessione alle reti del gas naturale e ad assicurare l'economicità della connessione, al fine di agevolare l'utilizzo del biometano.

SEZIONE II: sono riportate le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013, nonché disposizioni in materia di dati da rendere disponibili al "certificatore" e di data di entrata in esercizio degli impianti di biometano.



Delibera 46/2015/R/gas (IV)

Con riferimento alla **Sezione I**, l'Autorità ha stabilito che:

- la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas naturale è posta in capo al **gestore di rete**, il quale è tenuto tra l'altro, a verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
- gli standard di pressione per l'immissione del biometano in rete sono fissati dai **gestori di rete**, secondo criteri non discriminatori, tenendo conto delle condizioni di esercizio delle reti;
- il **gestore di rete** deve accertare che il biometano da immettere e immesso in rete risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dalle direttive e dalla normativa di settore in tema di sicurezza e se non è in grado, per motivi obiettivi e documentabili, di compiere tali accertamenti ha il potere di negare la connessione;

Delibera 46/2015/R/gas (V)

- il **gestore di rete** è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di odorizzabilità del biometano e ove previsto deve garantirne l'odorizzazione;
- il **gestore** di rete ha il potere di negare la connessione o di interrompere l'immissione in caso di mancato rispetto delle specifiche di qualità, vincoli di pressione o capacità e le altre condizioni tecniche richieste dalle direttive e dalla normativa vigente;
- il **gestore di rete** è il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure;
- nel caso di utilizzo di carri bombolai per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura nel punto di scarico del carro bombolaio in rete è il **gestore di rete**;
- il **produttore** deve garantire che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità;

Delibera 46/2015/R/gas (VI)

- il **produttore** deve assicurare che, in relazione alle matrici utilizzate, il biometano sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti in materia e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti in materia;
- a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti, l'attivazione delle procedure sostitutive è disciplinata in modo analogo a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA) e l'eventuali controversie insorte fra produttori di biometano e gestori di rete dovranno essere risolte con decisione vincolante dell'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e ss.mm.ii.;
- nei costi relativi alla realizzazione degli impianti per la connessione alla rete del gas naturale devono essere computati **soltanto i costi** delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione, secondo soluzioni di minimo tecnico, e devono essere **esclusi** i costi relativi ad eventuali interventi di potenziamento di reti esistenti;

Delibera 46/2015/R/gas (VII)

- al fine di non penalizzare le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, i costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione devono essere parzialmente socializzati e quindi il contributo di connessione viene determinato con la seguente formula:

$$C = [I - T \cdot \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}] \cdot \alpha$$

dove:

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna. Nel caso di connessioni alla rete di distribuzione il parametro T assume valore pari a zero;
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
- α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari 0,8.

Delibera 46/2015/R/gas (VIII)

- il **produttore** di biometano può gestire le procedure autorizzative o realizzare le opere necessarie alla connessione per conto del gestore di rete, seguendo le indicazioni e le prescrizioni del gestore di rete e riservando a quest'ultimo il diritto di verificare la corrispondenza delle opere eseguite con le specifiche fornite;
- il pagamento del contributo di connessione può essere rateizzato per un periodo che **non superi i 20 anni**, purché venga prestata un'adeguata garanzia da parte del produttore;
- nel caso in cui, entro un termine di **10 anni** dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete venissero utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il gestore di rete è tenuto a restituire pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

Delibera 46/2015/R/gas (IX)

Con riferimento alla **Sezione II**, l'Autorità ha stabilito che:

- la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto 5 dicembre 2013 che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del gas, deve seguire la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle reti;
- l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, viene attribuita al **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)**, precisando che a tal fine il GSE utilizzerà i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (I)

Con la deliberazione 13 aprile 2017, 239/2017/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.



Con il documento per la consultazione 28 giugno 2017, 484/2017/R/gas, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti relativi alle modifiche da apportare alle direttive per le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale a seguito della pubblicazione della norma UNI EN 16723-1 "*Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale*" e quindi della cessazione del periodo di *standstill*.



Con la deliberazione 29 marzo 2018, 173/2018/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018, nel quale è stato fatto confluire il procedimento precedentemente avviato con la deliberazione 239/2017/R/gas.



Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (II)

Con il documento per la consultazione 28 giugno 2018, 361/2018/R/gas, l'Autorità ha illustrato:

- gli orientamenti finali rispetto alle modifiche da apportare alla Sezione I dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, a seguito della cessazione del periodo di *standstill* conseguente al recepimento a livello nazionale della norma CEN EN 16723-1 e alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 2 marzo 2018;
- gli orientamenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018, per quanto di competenza dell'Autorità, in particolare in relazione a: modalità di misurazione del biometano e alle modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo, secondo le disposizioni dell'articolo 10, del medesimo decreto; eventuali disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo (CIC), ai fini della loro applicazione con riferimento all'immissione nella rete del gas naturale, come definita nel decreto 2 marzo 2018.

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (III)

Temi inerenti le modifiche da apportare alla Sezione I dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas	Specifiche di qualità
	Modalità operative dei processi di misura
	Piano di valutazione dei rischi
	Affidamento al CIG incarico di redigere, aggiornare e divulgare linee guida sulle modalità di controllo dei parametri qualitativi del biometano
	Impieghi biometano per autotrazione

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (IV)

SPECIFICHE DI QUALITA'

Ipotesi poste in consultazione:

- per componenti comuni al gas naturale il decreto 18 maggio 2018 e la norma UNI EN 16726;
- per componenti specifiche del biometano da immettere in rete la norma UNI EN 16723 -1;
- per le componenti specifiche del biometano, del gas naturale e loro miscele al punto di utilizzo come carburanti per autotrazione la norma UNI 16723-2;



Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione:

- evitare doppio riferimento a decreto 18 maggio 2018 e alla norma UNI EN 16726;
- evitare limiti troppo stringenti per il componente idrogeno anche in relazione a sviluppi legati alla sua immissione nelle reti di trasporto del gas naturale;
- aspetti relativi al contenuto di zolfo nelle reti di distribuzione del gas naturale;
- esigenze di richiamare i limiti indicati dalla UNI/TR 11537 per alcuni componenti (cloro, fluoro);

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (V)

MODALITA' OPERATIVE DEI PROCESSI DI MISURA

Ipotesi poste in consultazione:

- individuare nella norma UNI EN 16723-1, nella norma UNI EN 16723-2 e nel Rapporto tecnico UNI/TR 11537, i riferimenti relativi **alle modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità** del biometano immesso in rete;



Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione:

- valutare possibilità di impiego di analizzatori in luogo del gascromatografo per portata giornaliera inferiore a 100.000 Smc, come previsto da Codice di rete SNAM, anche per reti di distribuzione del gas naturale;

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (VI)

PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – AFFIDAMENTO AL CIG STESURA LINEE GUIDA SU CONTROLLO PARAMETRI QUALITATIVI

Ipotesi poste in consultazione:

- restrizioni all'uso di specifiche matrici per esigenze di tutela della salute pubblica;
- predisposizione di un Piano di valutazione dei rischi da concordare tra produttore, gestore e autorità competenti;
- affidare al CIG l'incarico di redigere, aggiornare e divulgare linee guida sulle modalità di controllo dei parametri qualitativi del biometano;



Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione:

- condiviso da alcuni; non condiviso da altri; esigenza che non diventi un ostacolo allo sviluppo del biometano;
- esigenza di specificare i contenuti, i soggetti responsabili della loro redazione, tempistiche, condizioni;
- implementazione metodologia UNI CEN/TR 17238 «*Proposed limit values contaminants in biomethane based on health assessment criteria*», ad opera di organismi e autorità sanitaria, con il coinvolgimento del ministero competente in materia di salute pubblica;
- individuazione componenti e livelli ammissibili, modalità e frequenze di rilevazione, da rendere obbligatorie – banca dati per monitoraggio;

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (VII)

IMPIEGHI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE

Ipotesi poste in consultazione:

- installazione apparecchi purificazione presso stazioni di servizio;



Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione:

- effettuare ACB;
- costo elevato ipotesi di installare purificatori presso stazioni di servizio;
- valutare approccio selettivo sulla base degli esiti del monitoraggio;
- prevedere presso gli impianti di produzione di biometano, l'installazione di apparecchiature per la rimozione dei silossani;
- svantaggi competitivi per connessioni su reti di distribuzione per effetto diverso contenuto di zolfo; valutare ipotesi odorizzanti con minor contenuto di zolfo;
- possibile socializzazione dei costi dei purificatori;

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (VIII)

**Tem
inerenti
l'attuazione del
decreto 2 marzo
2018**

Determinazione quantità ammessa agli incentivi

Disposizioni in materia di misura

Attività di certificazione

Dati da rendere disponibili al "certificatore"



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Documento per la consultazione 361/2018/R/gas (IX)

ATTUAZIONE DECRETO 2 MARZO 2018

Ipotesi poste in consultazione:

- Per quanto riguarda la determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi, fare riferimento, con gli opportuni aggiustamenti, alle disposizioni previste dalla Sezione II dell'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas (commi 31.1, 31.2, 40.1 e 40.2);
- Per quanto concerne le disposizioni in materia di misura, fare riferimento alle disposizioni previste dalla Sezione II dell'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas (comma 44.1 e art. 46);
- Per l'attività di certificazione, fare riferimento alle disposizioni previste dalla Sezione II dell'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas (articoli 50 e 51);
- Per quanto riguarda i dati da rendere disponibili al "certificatore", fare riferimento alle disposizioni previste dalla Sezione II dell'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas (articolo 47);



Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione:

- criticità specifiche relative al caso di liquefazione del biogas (upgrading criogenico) in questi casi le misure si dovrebbero effettuare sul prodotto finito (in forma gassosa);
- riguardo la differenziazione delle quantità ammesse agli incentivi in base al tipo di matrice utilizzata è stato proposto di fare riferimento alle disposizioni contenute nelle *Procedure applicative del DM 18 maggio 2018* del GSE anziché agli artt. 40 e 41 dell'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas;

Prossimi passi

- Pubblicazione della delibera di aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e di attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018;
- Valutazione assegnazione incarico per stesura linee guida in tema di modalità di controllo dei parametri qualitativi del biometano;
- Approfondimenti su opportunità di redigere delle linee guida per la predisposizione del piano di valutazione rischi.

Grazie per l'attenzione!

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

Unità Regolazione Infrastrutture Locali Gas

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

infrastrutture@arera.it

www.arera.it

Questa presentazione non costituisce documento ufficiale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente